

**REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI  
GENERALI PER LA DETERMINAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PER I TRIBUTI COMUNALI**

**COMUNE DI BORGOMANERO**

**APPROVATO CON ATTO C.S. N. 17 DEL 16.04.1998  
MODIFICATO CON ATTO C.S. N. 198 DEL 12.5.1998**

**MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 17 DEL 25/03/2010**

[\*\*Il presente Regolamento è entrato in vigore il 25 marzo 2010\*\*](#)

**CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I TRIBUTI COMUNALI..... 3**

CRITERIO 1°.....3

CRITERIO 2°.....3

CRITERIO 3°.....3

CRITERIO 4°.....3

CRITERIO 5°.....3

**ENTITA' DELLE SANZIONI PER LE DIVERSE FATTISPECIE DI  
VIOLAZIONI.....4**

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI.....4**

VIOLAZIONI.....4

SANZIONI.....4

SANZIONE RIDOTTA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.....4

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....5**

VIOLAZIONI.....5

SANZIONI.....5

SANZIONE RIDOTTA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.....5

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.....6**

VIOLAZIONI.....6

SANZIONI.....6

SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.....6

**CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E LA  
DETERMINAZIONE DEL LORO AMMONTARE PER IL CASO DI  
CONCORSO DI VIOLAZIONI CONTINUE.....7**

CRITERIO 1°.....7

CRITERIO 2°.....7

CRITERIO 3°.....7

CRITERIO 4°.....7

DISPOSIZIONI GENERALI.....8

## **REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I RIBUTI COMUNALI.**

### **CRITERIO 1°**

Applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia con un minimo di € 51,65;

### **CRITERIO 2°**

Applicazione della sanzione nel minimo prevista dalla legge, in caso di dichiarazione o denuncia infedele;

### **CRITERIO 3°**

Applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo;

### **CRITERIO 4°**

Applicazione della sanzione in misura minima di caso di mancata esibizione o di trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

### **CRITERIO 5°**

Applicazione delle disposizioni in materia di riduzioni delle sanzioni in presenza di ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/97):

| <b>VIOLAZIONE</b> | <b>TERMINI PER LA<br/>SANATORIA</b> | <b>SANZIONI</b> |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|

|                           |                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OMESSI<br>VERSAMENTI      | SANATI ENTRO 30 GG                                | UN DODICESIMO DELLA SANZIONE MINIMA                                                                            |
|                           | SANATI ENTRO UN ANNO DALL'OMISSIONE               | UN DECIMO DELLA SANZIONE MINIMA                                                                                |
| INFEDELE<br>DICHIARAZIONE | SANATA ENTRO UN ANNO DALL'OMISSIONE O DALL'ERRORE | UN DECIMO DELLA SANZIONE MINIMA CALCOLATA SUL MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO                                           |
| OMESSA<br>DICHIARAZIONE   | SANATA ENTRO 90 GG.                               | UN DODICESIMO DELLA SANZIONE MINIMA CALCOLATA SUL TRIBUTO OMESSO OPPURE € 21,50 QUANDO NON SONO DOVUTE IMPOSTE |

## **ENTITA' DELLE SANZIONI PER LE DIVERSE FATTISPECIE DI VIOLAZIONI**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta;

#### SANZIONI

- a) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 51,65;
- b) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto;
- c) € 51,65;

#### **SANZIONE RIDOTTA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- Riduzione ad un dodicesimo del minimo (2,5 %, ossia un dodicesimo del 30%) nei casi di mancato versamento dell'imposta annuale (o singole rate), se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza della rata;
- Riduzione ad un decimo del minimo (3,00 %, ossia un decimo del 30%) nei casi di mancato versamento dell'imposta annuale (o singole rate) o di errori nel versamento, se esso viene eseguito entro l'anno;
- Riduzione ad un decimo del minimo ((10,00%, ossia un decimo del 100%) se la regolarizzazione dell' omissione, anche se incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione omessa;
- Riduzione ad un decimo del minimo (5% ossia un decimo del 50%), se in presenza di dichiarazione di variazione (dichiarazione infedele), la regolarizzazione avviene entro un anno dall'errore.
- Riduzione ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, (8,33%, ossia un dodicesimo del 100%) se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dall'inizio della pubblicità, ovvero € 21,50 nel caso di regolarizzazione entro 90 giorni dell'omessa dichiarazione quando non sono dovute imposte (un dodicesimo di € 258,00).

## TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

### VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele;

### SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65;
- b) 50% della maggior tassa dovuta;
- c) € 51,65
- d) € 51,65

### SANZIONE RIDOTTA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Riduzione ad un dodicesimo del minimo (8,33 %, ossia un dodicesimo del 100%) e comunque la sanzione minima non può essere inferiore a € 51,65 nei casi di mancato pagamento della Tassa, se essa viene eseguita nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza, per le sole violazioni commesse in materia di tassa giornaliera (art. 13, comma 1, lettera A);
- Riduzione ad un decimo del minimo (10,00%, ossia un decimo del 100%) e comunque la sanzione minima non può essere inferiore a € 51,65 nei casi di mancato pagamento della Tassa, se essa viene eseguita entro un anno dalla data di scadenza, per le sole violazioni commesse in materia di tassa giornaliera (art. 13, comma 1, lettera A);
- Riduzione ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione, stante la indicata non periodicità della violazione (art. 13, comma 1, lettera B);

Per ciò che concerne la Tassa annuale, la riduzione ad un decimo della sanzione riguarda i seguenti casi:

1. Denuncia infedele o incompleta (5%, ossia un decimo del 50%);
2. Violazioni formali, anche se non sono di ostacolo all'attività di accertamento degli uffici (€ 5,17 ossia un decimo della sanzione minima di € 51,65);
3. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, dell'elenco degli occupanti i locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato, richiesto all'amministratore del condominio o al responsabile del versamento di cui all'art. 63,

comma 3, del D.Lgs. 507/93 (€ 5,17 ossia un decimo della sanzione minima di € 51,65);

4. Mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o loro mancata o incompleta o infedele compilazione (€ 5,17 ossia un decimo della sanzione minima di € 51,65);

Circa la Tassa giornaliera, il versamento di un importo inferiore a quello dovuto dà luogo all'applicazione della sola sanzione di infedele denuncia, riconducibile ad un decimo del minimo previsto, in presenza di versamento dell'eccedenza effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- Riduzione ad un dodicesimo del minimo per l'omessa denuncia di inizio occupazione o di variazione, (8,33%, ossia un dodicesimo del 100%) se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (art. 13, comma 1, lettera C);

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

### **VIOLAZIONI**

- a) Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- b) Dichiarazione o denuncia infedele
- c) Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa
- d) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

### **SANZIONI**

- a) 100% del tributo dovuti con un minimo di € 51,65;
- b) 50% della maggior imposta dovuta;
- c) € 51,65;
- d) € 51,65;

### **SANZIONE RIDOTTA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- Riduzione ad un dodicesimo del minimo (2,5 %, ossia un dodicesimo del 30%) nei casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza della rata;
- Riduzione ad un decimo del minimo (3,00 %, ossia un decimo del 30%) nei casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta, se esso viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- Riduzione ad un decimo del minimo (5% ossia un decimo del 50%), se in presenza di dichiarazione di variazione (dichiarazione infedele), la regolarizzazione avviene entro un anno dall'errore.
- Riduzione ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, (8,33%, ossia un dodicesimo del 100%) se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza prevista per legge, ovvero € 21,50 nel caso di regolarizzazione entro 90 giorni dell'omessa dichiarazione quando non sono dovute imposte (un dodicesimo di € 258,00).
- Riduzione ad un decimo della sanzione minima prevista per i seguenti casi, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:
  1. Violazioni formali, anche se non sono di ostacolo all'attività di accertamento degli uffici (€ 5,17 ossia un decimo della sanzione minima di € 51,65);
  2. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti (€5,17 ossia un decimo della sanzione minima di € 51,65);
  3. Mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o loro mancata o incompleta o infedele compilazione (€ 5,17 ossia un decimo della sanzione minima di € 51,65);

## **CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DEL LORO AMMONTARE PER IL CASO DI CONCORSO DI VIOLAZIONI CONTINUE**

### **CRITERIO 1°**

E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di un quarto, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

### **CRITERIO 2°**

Se le violazioni, di cui sopra, rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;

### **CRITERIO 3°**

Quando violazioni della stessa indole riguardino periodi d'imposta diversi, la sanzione base viene aumentata della metà se i periodi d'imposta sono fino a quattro e nella misura del doppio se i periodi d'imposta sono più di quattro;

### **CRITERIO 4°**

Nel caso di accertamento con adesione, in deroga ai precedenti criteri 2° e 3°, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

In caso di recidiva, prevista dal comma 3, art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà;

In relazione al disposto del comma 4, art. 7 del D.Lgs. 472/97, qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Nella determinazione della sanzione, il Funzionario responsabile del tributo, avuto riguardo della gravità della violazione desunta anche dalla:

- condotta dell'agente;
- opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche e sociali dell'agente,

esaminati i documenti ed eventuali osservazioni esposte, procederà all'irrogazione della somma dovuta per la violazione.